

CITTA' DI IMPERIA  
IL SINDACO

ORDINANZA n° 485 del 29.12.2014

**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI IN  
OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO 2015.**

**IL SINDACO**

**Rilevato:**

- che anche nella città di Imperia è diffusa la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di vario genere, la cui vendita registra sempre un consistente incremento nel mese di dicembre;
- che, ogni anno, la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivanti alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela magica, ecc.), quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;

**Considerato:**

- che l'Amministrazione Comunale, benchè nella città di Imperia non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, è sempre stata particolarmente attenta al problema, ed, ormai da qualche anno, promuove, nel periodo antecedente il Capodanno, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata la Polizia Municipale unitamente alle altre Forze dell'Ordine;
- che la programmata festa di Capodanno, che si terrà il 31 dicembre in Piazza Dante induce, per il notevole afflusso di pubblico previsto, ad adottare ulteriori precauzioni, onde evitare, anche alla luce della passata esperienza, che qualche irresponsabile, eludendo i controlli, possa lanciare i petardi in mezzo alla folla, con il concreto rischio di colpire accidentalmente qualcuno;
- rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l'impiego in ambito privato;
- considerato che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un'usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicanze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbondarla, ricorrendo magari ai molti mezzi alternativi innocui, che la fantasia può suggerire;
- sentito il parere dei competenti uffici comunali;
- al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone;

**Visti:**

- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.M. 5 agosto 2008, pubblicato sulla G.U. Il 9 agosto, con il quale il Ministero ha definito gli ambiti operativi di applicazione del potere ordinatorio ed il presente provvedimento rientra in quelli indicati nel secondo comma lettera b);

- la Legge n. 241/1990 che consente la possibilità di pubblicare all'Albo Pretorio i provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono determinati a priori;
- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- lo Statuto del Comune di Imperia;
- il D.lgs. 4 aprile 2010 n. 58 riguardante l'attuazione delle direttive CEE per l'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 9 agosto 2011, riguardante la classificazione dei prodotti esplosivi;

Preso atto che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Imperia ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

il divieto dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2014 alle ore 06,00 del 1 gennaio 2015 di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;

### **RACCOMANDA**

a tutti coloro che hanno disponibilità di aree private di limitarne e controllarne l'uso e comunque di assicurare il rispetto delle istruzioni stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010;

ai genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni e evitare che vengano raccolti ordigni inesplosi;

ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali stessi;


che i Settori competenti del comune provvedano a dare la massima divulgazione alla presente ordinanza, la cui copia, comunicata preventivamente al Prefetto di Imperia, è trasmessa alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando della Polizia Municipale;

### **AVVERTE**

che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti e, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Dalla residenza comunale, addì 29 dicembre 2014

- Ing. Carlo Capacci -



AA/aa